

*Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare*

*Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni
ambientali*

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma

pec: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Fax 06.5722.3040

OGGETTO	Procedura di VIA "Parco Eolico Gomoretta": Trasmissione osservazioni.
---------	-----------------------------------------------------------------------

In relazione alla procedura di VIA relativa al Parco Eolico Gomoretta si trasmettono n. 7
osservazioni.

Bitti 13.3.2018

Firma Giuseppina Polvina



Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a GIUSEPPINA PALVIGI (vedi allegato 1) _____
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
- X Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

_____ **Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW** _____

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA))

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle):

- X Atmosfera
- Ambiente idrico
- X Suolo e sottosuolo
- X Rumore, vibrazioni, radiazioni
- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un **Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta**, denominato "**Comitato Santu Matzeu**". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle **imprese zootecniche** (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul **paesaggio** (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'**ambiente**;
- sul **turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora** (distante 15 km in linea d'area);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C.** (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu** (distante 755 m in linea d'area)
- sull'**immagine del paese**.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita **"Principio dello sviluppo sostenibile"**:

1. **"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"**.*

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc... , in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica.** Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la "società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo". Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura "sul terreno a valle" significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da una parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAL.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio **ammontare del corrispettivo** (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: **il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.**

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ **(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)**

Luogo e data _____

(inserire luogo e data) Bitti 12/03/2018

Il/La dichiarante
Giuseppina Polini
(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

II/La Sottoscritto/a GIUSEPPINA MARIA BUFFONI (vedi allegato 1)
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

II/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

(Inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle):

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro specificare _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e **Bitti**) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *solis fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un **Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta**, denominato "**Comitato Santu Matzeu**". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle **imprese zootecniche** (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul **paesaggio** (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'**ambiente**;
- sul **turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora** (distante 15 km in linea d'area);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C.** (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu** (distante 755 m in linea d'area)
- sull'**immagine del paese**.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "**Principio dello sviluppo sostenibile**":

1. "**Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione**".*

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.**

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario.** In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società**. Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica**. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso**.

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la **"società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo"**. Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura **"sul terreno a valle"** significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrato e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBALI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio **ammontare del corrispettivo** (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno**. Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di caviddotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ **(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)**

Luogo e data Bitti 12/03/2018

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Barrare la casella di interesse

Il/La Sottoscritto/a DONEDDU MARIAUGELA (vedi allegato 1)
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

Barrare la casella di interesse

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro specificare _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita **"Principio dello sviluppo sostenibile"**:

1. **"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione**".*

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc...", in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica.** Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la **"società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo"**. Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura **"sul terreno a valle"** significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrate e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotta o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAL.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio **ammontare del corrispettivo** (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data Bitti 12/03/2018

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

Mariangela
(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a FILOMENA ENA (vedi allegato 1) _____
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
- X Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

_____ Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW _____

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA))

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse, e possibile selezionare più caselle):

- X Atmosfera
- Ambiente idrico
- X Suolo e sottosuolo
- X Rumore, vibrazioni, radiazioni
- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un **Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta**, denominato "**Comitato Santu Matzeu**". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputo da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle **imprese zootecniche** (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul **paesaggio** (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'**ambiente**;
- sul **turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora** (distante 15 km in linea d'area);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C.** (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu** (distante 755 m in linea d'area)
- sull'**immagine del paese**.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita **"Principio dello sviluppo sostenibile"**:

1. "Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione**".*

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.**

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc... , in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica.** Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la **"società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo"**. Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura **"sul terreno a valle"** significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrate e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAL.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio **ammontare del corrispettivo** (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione


Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ **(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)**

Luogo e data _____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante


(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritt/a MARIA ENA (vedi allegato 1)
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

II/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
- X Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

_____ Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW _____

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse, è possibile selezionare più caselle)

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse, è possibile selezionare più caselle)

- X Atmosfera
- Ambiente idrico
- X Suolo e sottosuolo
- X Rumore, vibrazioni, radiazioni
- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
- Altro [specificare] _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato *a soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un **Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta**, denominato "**Comitato Santu Matzeu**". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputa da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle **imprese zootecniche** (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul **paesaggio** (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'**ambiente**;
- sul **turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora** (distante 15 km in linea d'area);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C.** (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu** (distante 755 m in linea d'area)
- sull'**immagine del paese**.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "**Principio dello sviluppo sostenibile**":

1. **"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione**".*

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la **posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc... , in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica. Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".**

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la **"società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo"**. Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura **"sul terreno a valle"** significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrate e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio ammontare del corrispettivo (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono, in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data _____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

Mare tua

(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a ENNA GIUSEPPA (vedi allegato 1)
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
- X Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle)

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle)

- X Atmosfera
- Ambiente idrico
- X Suolo e sottosuolo
- X Rumore, vibrazioni, radiazioni
- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Salute pubblica
- X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
 - Altro specificare _____
-

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un **Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta**, denominato "**Comitato Santu Matzeu**". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputo da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle **imprese zootecniche** (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul **paesaggio** (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'**ambiente**;
- sul **turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora** (distante 15 km in linea d'area);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C.** (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu** (distante 755 m in linea d'area)
- sull'**immagine del paese**.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla componente "animali allevati". Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla lattazione degli ovini, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita "**Principio dello sviluppo sostenibile**":

1. **"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione**".*

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione** o standard, nel quale **la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita** dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc... , in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario**. In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica.** Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la **"società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo"**. Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura **"sul terreno a valle"** significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrate e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAL.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio **ammontare del corrispettivo** (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: **il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.**

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono; in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decine e decine di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data Bitti - 12.03.2018

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma)

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a GIUSEPPA ANTONIA LIGIOS (vedi allegato 1) _____
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

- Piano/Programma, sotto indicato
 X Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Parco eolico "Gomoretta" - potenza nominale di 45,045 MW

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle)

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle)

- X Atmosfera
 Ambiente idrico
 X Suolo e sottosuolo
 X Rumore, vibrazioni, radiazioni
 X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 X Salute pubblica
 X Beni culturali e paesaggio

- Monitoraggio ambientale
 - Altro (specificare) _____
-

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora (che si estende per 8000 ettari di foreste incontaminate, sentieri, sorgenti e corsi d'acqua nel territorio dei Comuni di Torpè, Posada, Lodè e Bitti) è stata una grande conquista ma ora sull'altopiano di Bitti è arrivato un altro parco che porta la tecnologia più avanzata: 13 torri faranno corona ai rilievi di Gomoretta, 850 m dal livello del mare si ergeranno maestose per un'altezza di 150 m, mulini a vento di 50 piani, il più grande in Sardegna. Il progetto è un inno all'ambiente, allo sviluppo economico, al turismo, alla ricerca tecnologica, all'occupazione ed alla formazione professionale. Un pacchetto di opportunità che non bisogna lasciarsi sfuggire, ne va di mezzo il futuro glorioso del paese. C'è persino un ritorno di immagine per il paese perché il parco eolico sarà un elemento di istruzione per le scuole, oggetto di visita per turisti e visitatori, con conseguente incremento di ristoranti, bar, alberghi. E tutto naturalmente nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, ma non c'è bisogno di rimarcarlo, è del tutto ovvio!

Il progetto esalta gli effetti sullo sviluppo socioeconomico della comunità che saranno rilevanti nella debole economia locale, in un territorio attualmente utilizzato a *soli fini agricoli e di pastorizia*. Ma non sono di secondaria importanza le straordinarie virtù del parco nel creare occupazione e porre fine al fenomeno migratorio e allo spopolamento. Insomma un toccasana per le difficoltà economiche ed occupazionali del territorio.

Ma c'è di più: sull'altopiano di Gomoretta sorgerà una nuova coltivazione che si chiama "coltivazione energetica, un giacimento energetico rinnovabile" dove i giovani bittesi saranno avviati a nuove professionalità di tecnologia avanzata: un sapere che poi potranno spendere in giro per il mondo. Insomma un capolavoro di *ingegneria naturalistica* e di formazione scientifica.

Se non si trattasse di un dramma che incombe sulla comunità bittese, a leggere il progetto ci si troverebbero spunti di comicità. Una narrazione falsificante, fatta di iperboli mistificanti.

C'è persino un'analisi storico-antropologica del paese con una chicca etimologica che fa derivare il nome di Bitti da Victi, i vinti: un lapsus davvero significativo sul destino del paese, proprio grazie al parco eolico.

Lasciando da parte la parodia, l'eolico si sta rivelando un pozzo senza fondo degli affari e dei profitti delle multinazionali. La Sardegna e il paese di Bitti si mostrano indifesi di fronte alle multinazionali dell'energia che vedono un affare sicuro nelle rinnovabili grazie a incentivi, contributi, esenzioni, con profitti enormi.

La condizione di indigenza dei paesi sardi porta i comuni a vendere territorio, risorsa ambientale, per sopperire ai bisogni più necessari della popolazione. E' la terribile legge della povertà ma anche l'incapacità di progettare uno sviluppo più consoni agli interessi della gente nell'immediato e nel medio termine.

Bastano pochi vantaggi di minor spesa in energia elettrica e qualche occupato in più per alienare terreni, compromettere l'ambiente e trovarsi poi con un cimitero di ferraglia da smaltire.

Interessi capitalistici internazionali, decisioni politiche, vantaggi economici privati ci sottraggono beni ambientali e rubano risorse ai sardi. Una parte importante del bene ambientale ce lo siamo già venduto. Non ci rendiamo conto di quanto c'è stato sottratto, di quanto non abbiamo saputo difendere. Ma ciò che ancor più ci preoccupa è che ci hanno rubato una parte di futuro.

Occorre prendere coscienza pubblica che il capitalismo speculativo dell'energia ci sta sottraendo il suolo che abitiamo, che calpestiamo.

Il valore ambientale è la risorsa più importante della Sardegna e di Bitti, una risorsa che dovrebbe investire in una nuova economia agro-pastorale, sulla produzione alimentare biologica, sul turismo delle zone interne, sulla qualità della vita e della salute.

Quale risposta dare a questo teatro dove si giocano interessi economici esterni all'isola e contro l'isola?

A Bitti si è costituito un **Comitato per il NO al parco eolico di Gomoretta**, denominato "**Comitato Santu Matzeu**". Il Comitato vuole fare luce su molti aspetti oscuri.

La notizia la si è saputo da un articolo di giornale del deputato Mauro Pili. Perché la popolazione

non è stata informata? Si attende una posizione chiara e netta dell'amministrazione comunale. Ricordando che non valgono i giochetti dei vantaggi sulla bolletta della luce e sulla modesta e provvisoria occupazione, di fronte al danno ambientale e alla alienazione del territorio.

Non si può vendere l'identità territoriale per un piatto di lenticchie, anche se ben condite.

C'è un fatto fondamentale da precisare: la Sardegna presenta già un surplus energetico pari al 43% della produzione, insomma produciamo energia più di quella che consumiamo, per poi pagarla il 30% in più! Dunque produciamo energia per venderla, per il continente, ma i profitti non vanno ai sardi ma ai capitali internazionali. Noi ci rimettiamo territorio, bene naturalistico e ambientale, paesaggio e bellezza che sono autentiche risorse economiche.

Ma c'è anche una questione che riguarda la gerarchia costituzionale dei valori. Sentenze della Corte costituzionale hanno sancito che il "valore primario del paesaggio non può essere subordinato ad altri valori ivi compresi quelli economici, anzi deve essere capace di influire profondamente sull'ordine economico sociale".

Ci stanno rubando persino il vento e il sole. Noi non sapevamo, ora sappiamo: la popolazione di Bitti ha preso coscienza e si oppone con decisione al "Parco eolico Gomoretta" per i danni che ricadranno sul paese di Bitti:

- sulle **imprese zootecniche** (l'economia di Bitti è prevalentemente agricolo pastorale. Nell'area gravitano tantissime aziende con circa 7.000 capi ovini), che subiranno gli espropri;
- sul **paesaggio** (le pale saranno visibili da tutta la Sardegna, dai siti archeologici e Nuraghi, dalle aree paesaggistiche, di cui gode la nostra Isola e dai beni patrimonio dell'Unesco);
- sull'**ambiente**;
- sul **turismo e sul deprezzamento del Parco naturalistico Regionale di Tepilora** (distante 15 km in linea d'area);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologica del Villaggio nuragico Romanzesu risalente al XV sec. a.C.** (distante 6,3Km in linea d'area dal parco eolico Gomoretta);
- sul **turismo e sul deprezzamento della zona archeologia di Su Tempiesu** (distante 755 m in linea d'area)
- sull'**immagine del paese**.

Il territorio del Comune di Bitti è già ampiamente interessato dall'installazione di numerose pale eoliche largamente visibili da tutti i lati dell'abitato. Tuttavia, non è presente tra gli elaborati progettuali una tavola di insieme che rappresenti tutti gli impianti eolici realizzati e autorizzati nel territorio di Bitti, per valutarne le interferenze e l'**impatto paesaggistico e ambientale d'insieme**. Non è valutato l'effetto cumulativo derivante dalla sommatoria di altri impianti esistenti;

La popolazione di Bitti non è stata coinvolta e adeguatamente informata sull'entità del progetto del "Parco Eolico Gomoretta" e sulle sue ricadute;

Attorno all'area di intervento sono presenti la **Chiesa di S. Matteo del XVII sec (distante 670m in linea d'area)**, Nuraghe, Domus de Jana, che costituiscono un importante patrimonio architettonico e archeologico;

Le pale eoliche alterano e deturpano la percezione visiva del bellissimo paesaggio naturalistico, archeologico, ambientale fino ad oggi custodito dai nostri antenati;

Le ricadute economiche per il Paese di Bitti non sono equiparabili:

- al danno che verrà causato all'economia zootecnica, all'ambiente, al paesaggio, alla bellezza, al turismo, all'integrità delle nostre terre da sempre conosciute, ammirate e tutelate;
- al grave deprezzamento che la realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" comporterà per i terreni interessati, per quelli confinanti, per l'intera area dell'agro montano e per l'intero paese di Bitti;

Nelle aree interessate dal parco è presente **vincolo idrogeologico**. Non dobbiamo scordarci che la Sardegna è un'isola a forte rischio idrogeologico, ed in particolare Bitti e il suo territorio sono stati gravemente interessati e colpiti, anche con la perdita di una vita umana, dall'"evento Cleopatra" del

2013. Eppure tra le amministrazioni coinvolte mancano gli Enti preposti alla tutela del suolo.

Nel quadro ambientale dello studio di impatto ambientale, la stima degli impatti sulle componenti ambientali dovrebbe essere integrata con la stima degli impatti sulla **componente "animali allevati"**. Benché non esistano studi in merito all'impatto acustico sulla **lattazione degli ovini**, sarebbe apprezzabile stimarne gli effetti anche in termini di mancato reddito per le aziende zootecniche presenti nella zona con più di 7.000 capi ovini.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 3-ter detta il "Principio dell'azione ambientale":

"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Si ritiene che tale principio non sia stato preso in considerazione dalla Società proponente, sebbene negli atti, in più punti essa stessa riconosca la peculiare sensibilità dell'area.

Il Comitato del NO ha esaminato attentamente tutti gli elaborati e avuto riguardo delle specificità del sito, li ha valutati con il rispetto dei principi dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006, che recita **"Principio dello sviluppo sostenibile"**:

1. **"Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.**

*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione**".*

Infine:

Il contratto tra la Siemens Gamesa e i pastori proprietari delle terre su cui verranno installate le pale si caratterizza per la notevole sproporzione tra le prestazioni dovute dal proprietario del terreno e le prestazioni dovute dalla Società Siemens Gamesa, dando così vita a un rapporto negoziale che, nella dottrina giuridica, viene definito "contratto per adesione", ossia un contratto dove le condizioni sono stabilite a priori da una delle parti (in genere imprenditore o società), e vengono proposte ad una generalità di possibili contraenti. La parte che aderisce si limita a manifestare il proprio consenso, in genere attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario già predisposto. Nei contratti per adesione non sussiste, in genere, alcuna trattativa, anche se questa non è esclusa dalla legge. Le clausole aggiunte, in tal caso, prevalgono su quelle generali (art. 1469-ter c.c.). Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro (art. 1370 c.c.).

Pertanto, il contratto della Siemens Gamesa, apparentemente e formalmente, si presenta come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre in realtà **si tratta di un contratto per adesione o standard, nel quale la posizione del proprietario del terreno risulta fortemente indebolita dalla predisposizione unilaterale delle clausole dello stesso da parte della Siemens Gamesa, clausole predisposte solo ed esclusivamente a favore del contraente più forte, in questo caso la Siemens Gamesa.**

Numerosi sono gli esempi di tale **sproporzione delle posizioni delle parti** nel contratto in esame:

Fin dalle premesse, alle lettere (c) e (d), dove viene definito cosa si intende per "impianto eolico", viene stabilito a carico del contraente debole un notevole aggravio.

Infatti, quando si parla di "fondazione, piazzola di montaggio, accesso all'area di montaggio ecc... , in primis, non viene quantificata in termini spaziali l'area interessata, ciò che ne consegue, e come si dirà meglio oltre, è che **l'intera particella ("totu sa tanca" per dirla in sardo) può costituire oggetto dei lavori e dei conseguenti vincoli a carico del pastore o proprietario.** In buona sostanza, se il contraente debole immagina di poter dare in concessione un piccolo spazio dove ubicare la torre eolica e poter utilizzare il resto della "tanca" per pascolo o coltivazione, questo potrebbe essergli vietato.

Ancora, non viene definito cosa si intenda, in termini spaziali, per "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" etc etc. In buona sostanza, **il pastore che sottoscrive questo contratto non viene informato della quantità di spazio che verrà utilizzata dalla Società.** Nulla di tutti questi elementi viene identificato: non si sa quanto siano grandi né quanto spazio verrà utilizzato. Nella stessa lettera (c) viene invece quantificata la grandezza della sola pala eolica, facendo catalizzare l'attenzione del contraente solo su questa. In pratica, **il contraente viene portato a credere che verrà occupata una piccola porzione della "tanca" pari alle dimensioni della singola pala eolica.** Così non è, poiché "piazzola di montaggio", "accesso all'area di montaggio", "navicella", "rotore" potranno, in pratica, contemplare un utilizzo dell'intera "tanca".

In relazione alle **strade di accesso**: non si parla di dimensioni, grandezza, quant'altro: ciò vuole dire che la Società, sulla base del contratto, può far tracciare nuove strade, di qualunque dimensione, in qualunque parte della "tanca".

Nel contratto, all'art. 2.1., **non è previsto nessun termine temporale di scadenza del diritto di superficie concesso.**

Nello stesso articolo 2.1., ultima parte, è detto che la **"società si riserva di comunicare al proprietario la superficie effettivamente utilizzata sul terreno a valle del progetto esecutivo"**. Qui si ha un'ulteriore prova che il pastore è interdetto dall'utilizzo del resto della "tanca" non utilizzata per l'impianto della pala eolica. Per un verso, la Società non comunica proprio nulla al proprietario in relazione alla ubicazione della pala eolica (solo si riserva di comunicare!); per altro verso, la dicitura **"sul terreno a valle"** significa che la Società potrebbe utilizzare anche il terreno non direttamente interessato dall'impianto vero e proprio della pala eolica. **In buona sostanza, sottoscrivendo questo contratto, il pastore sta concedendo l'intera "tanca" e non solo una piccola porzione di essa.**

La **servitù di cavidotto e sorvolo** è costituita dal potere della Società, come viene specificato nello stesso art. 2.2. del contratto, di realizzare condotte elettriche interrate e aeree, consistenti quindi, a mero titolo di esempio, in sbancamenti del terreno, lavori di qualunque tipo tesi a costruire le linee delle condotte. Ancora, la Società si riserva il potere di realizzare ex novo strade e piste o di ampliare quelle esistenti, compresi terrapieni e scarpate. Insomma, se ne ricava che, **la Società potrebbe sconvolgere totalmente, dal punto di vista orografico, la "tanca" interessata.**

Infine, ma non per ultimo, all'art. 2.4., **la Società può spostare il tracciato stradale, dell'elettrodotto o del cavidotto, da un parte all'altra della "tanca" senza che il pastore possa opporre alcunché.**

Insomma, con considerazione poco tecnica ma pregnante: ADDIO PECORE E ERBAI.

L'articolo 3.1. del contratto fissa l'irrisorio **ammontare del corrispettivo** (euro mille/00) per gli sconvolgimenti del terreno visti sopra.

L'articolo 3.2. del contratto merita una considerazione nella parte in cui prevede che la Società non dovrà nulla, se non quella elemosina di euro mille/00, nel caso non gli venissero concesse le necessarie autorizzazioni dagli enti della P.A. preposti. **Insomma, la società potrebbe acquisire il terreno, sbancarlo, sventrarlo e poi: "scusateci, abbiamo scherzato, ecco mille euro."**

La chiusura delle obbligazioni societarie raggiunge l'apice nell'art. 3.7. dove è contemplato che, se dovessero verificarsi uno solo degli elementi ivi richiamati, le somme previste in pagamento ai proprietari non verranno pagate. A mero titolo di esempio, si pensi solo che, se per caso cadesse un fulmine sulle adiacenze della pala e/o si verificasse un incendio o un'alluvione, la società non pagherà neanche le misere somme previste.

Nella parte del contratto che contempla le obbligazioni del proprietario sono contenute diverse **clausole vessatorie**:

Nell'ultima parte della lettera (c) del contratto è previsto che **il pastore proprietario non potrà costruire nuove opere o manufatti sul terreno.** Se ad esempio gli dovesse servire una sala mungitrice o un capannone per ricovero animali o ancora un semplice fienile, tutto questo non potrà essere costruito.

La lettera (e) del contratto contiene ancora una gravissima limitazione della libertà negoziale del pastore proprietario: il terreno in esame non potrà essere utilizzato in garanzia per nessuna ragione.

Nella lettera (f) la società si riserva di accedere a **procedure espropriative**, come se fosse la P.A., tramite un non meglio identificata scrittura privata parallela al presente contratto, "confermando sin d'ora i corrispettivi economici di cui all'art. 3.2. del presente contratto. In soldoni: a fronte del pagamento delle somme pari a tremila/00 euro annuali, per ogni MW effettivamente installato, la

società potrebbe espropriare parte del terreno che, magari, varrebbe molto, molto di più. Non solo, le **procedure espropriative potrebbero essere effettuate nei confronti dei proprietari delle "tanche" adiacenti e confinanti** a quelle dove verrebbe impiantato il parco eolico, per esempio per la costruzione di strade o passaggi di cavidotti: **in questo caso il contratto tace, non prevedendo nessun tipo di indennizzo.**

In ordine alla **durata** del contratto (articoli 6.1. e 6.2.), lo studio di fattibilità è previsto in tre anni, mentre quello di trasformazione del contratto in atto notarile, in 29 anni, in palese contrapposizione a quanto (non) previsto nelle premesse: quanto debba durare il contratto, alla fine, non è chiaro, e dovrebbe essere un giudice a dirlo in una eventuale causa. Peraltro, al successivo articolo 6.5. è previsto il diritto di prelazione per la società per successivi contratti della stessa tipologia. Insomma, il pastore proprietario impegna e obbliga non solo se stesso, ma anche figli e nipoti.

L'intero capo del contratto in relazione alle **condizioni risolutive** espresse ed efficacia del contratto contiene solo previsioni negoziali che costituiscono di fatto obbligazioni a carico del solo pastore proprietario. A mero titolo di esempio, la lettera (a) prevede che se la società fallisce o viene sottoposta a qualunque procedura concorsuale, chi ne paga lo scotto è il pastore proprietario: in tal caso, le cose restano così come sono; in ipotesi, il pastore si troverebbe un parco eolico in casa con un ammasso di ferraglia che, alla lunga, diventerebbe anche pericolosa per persone, animali e cose, senza che la società gli paghi nulla o ne assuma alcuna responsabilità.

Dulcis in fundo, l'art. 12.2. contiene una clausola a carico del pastore proprietario davvero sproporzionata: in caso di inadempimento dello stesso alle decime e decime di obblighi assunti, l'inadempimento sarebbe innanzitutto, per espressa previsione contrattuale, "grave inadempimento", e ciò abiliterebbe la società a richiedere al pastore proprietario il risarcimento del danno, costo, onere, spesa, perdita che dovesse derivare, direttamente o indirettamente alla società stessa. Insomma, alla fine, chi pagherebbe, anche per un semplice inadempimento, sarebbe sempre e comunque il solito pastore proprietario.

In conclusione, per quanto sopra esposto, il sottoscritto/a esprime il proprio dissenso alla realizzazione del "Parco Eolico Gomoretta" e **chiede a Codesto Ministero dell'Ambiente di concludere la propria istruttoria**, nel rispetto dei principi richiamati dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006, parte prima, **esprimendo un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Parco eolico Gomoretta" in Comune di Bitti.**

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ **(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)**

Luogo e data _____

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

(Firma) 